

FORMAZIONE

Misure Cautelari

E

Misure Alternative alla Detenzione

29 Novembre 2023

Relatori:

Avv. Emilia Fucile

Avv. Anna Maria Pica

Avv. Beatrice Bruno

LE MISURE CAUTELARI

Cosa sono

Sono misure di privazione della libertà fisica e giuridica del soggetto a cui vengono applicate.

Le misure cautelari si distinguono in

- **personali** che determinano una limitazione della libertà della persona (coercitive) ovvero del libero esercizio delle facoltà giuridiche (interdittive).
- **reali** che incidono sul patrimonio determinando l'indisponibilità di cose o beni;

Chi le dispone

Le misure essendo dei provvedimenti di limitazione della libertà personale possono essere applicate solo da un **Giudice penale e solo nei casi tassativamente previsti dalla legge**

Perché vengono disposte

sono provvedimenti provvisori e immediatamente esecutivi disposti dal Giudice al fine di evitare che il trascorrere del tempo possa provocare un pericolo per l'accertamento del reato, per l'esecuzione della sentenza e determinare l'aggravamento delle conseguenze del reato o l'agevolazione di altri reati (ex art. 272-325 c.p.p. l. n. 332/1995).

MISURE CAUTELARI PERSONALI



Le misure cautelari personali incidono sulla libertà personale dell'indagato o sulla libertà di svolgere la propria attività lavorativa o professionale. Le prime hanno natura coercitiva, le seconde interdittive.

Misure cautelari personali coercitive:

- divieto di espatrio (art. 281 c.p.p);
- obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (art. 282 c.p.p);
- allontanamento dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.p);
- divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p);
- divieto e obbligo di dimora (art 283 c.p.p);
- arresti domiciliari (art. 284 c.p.p);
- custodia cautelare in carcere (art 285 c.p.p);
- custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri (art. 285 bis c.p.p);
- custodia cautelare in luogo di cura (art. 286 c.p.p).

Misure cautelari personali interdittive:

- sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale (art. 288 c.p.p);
- sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p);
- divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (art. 290 c.p.p).

MISURE CAUTELARI REALI

Le misure Cautelari reali che incidono sul patrimonio determinando l'indisponibilità di cose o beni. A seconda delle specifiche finalità che con il provvedimento si intendono perseguire, possiamo distinguere due tipi di sequestro:

il sequestro conservativo:

(disciplinato dagli [artt. 316 ss. c.p.p.](#)) specificatamente finalizzato ad apporre un vincolo sui beni dell'imputato o del responsabile civile per garantire il pagamento delle somme dovute per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario dello Stato (comma 1), nonché le garanzie delle obbligazioni civili nascenti da reato (comma 2);

il sequestro preventivo:

(disciplinato dagli [artt. 321 ss. c.p.p.](#)) che è disposto sulle cose pertinenti al reato, ogni qualvolta vi sia pericolo che la loro libera disponibilità

CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE



Che cosa è

La custodia cautelare in carcere è una misura coercitiva con la quale un indagato viene privato della propria libertà nonostante non sia stato ancora riconosciuto colpevole di alcun reato.

Quando si applicata la custodia cautelare?

Può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. I presupposti sono:
pericolo di reiterazione del reato,
pericolo di fuga o pericolo di inquinamento delle prove.

Da chi viene richiesta

Viene richiesta dal Pubblico Ministero al Giudice delle Indagini Preliminari il quale decide se applicarle o meno.

Quanto può durare

I termini di durata della custodia cautelare vengono stabiliti dall'art 303 cpp. Di base una misura cautelare può persistere per l'intera durata del processo penale.

ARRESTI DOMICILIARI



Gli arresti domiciliari sono una [misura cautelare](#) prevista dall'art 284 del codice di procedura penale. L'art 284 cpp stabilisce che con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il Giudice prescrive all'imputato di **non allontanarsi dalla propria abitazione** o da altro luogo di privata dimora oppure da un luogo pubblico di cura, di assistenza o da una **casa famiglia protetta**.

Quando vengono disposti

solo quando si procede per reati per i quali la Legge prevede la pena dell'ergastolo o la reclusione **superiore nel massimo a tre anni**.

Attenzione:

per l'applicazione della misura è necessario innanzitutto che sia presente almeno una tra le tre esigenze cautelari previste dal codice di procedura penale, ovvero:

- il pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova,
- il pericolo di fuga dell'imputato ed
- il pericolo di reiterazione del reato

Regole da osservare

Il Giudice con l'ordinanza che dispone gli arresti domiciliari prescrive anche le **regole** da osservare.

Il soggetto sottoposto alla misura non può allontanarsi dalla propria abitazione, non può ricevere visite né può comunicare mediante mezzi quali il **telefono, whatsapp** o **social network**, con il mondo esterno, qualora il Giudice disponga espressamente tali limitazioni nell'ordinanza applicativa, altrimenti all'imputato viene data la facoltà di utilizzare internet.

Chi effettua i controlli

Il Pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, **possono controllare** in ogni momento **l'osservanza delle prescrizioni** imposte all'imputato. Ciò significa che le Forze dell'ordine potranno controllare **ad ogni ora della giornata** se sei presente in casa o nel luogo in cui va scontata la misura cautelare, suonando al tuo campanello o bussando alla porta.

Attenzione: in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare, il Giudice **può disporre la sostituzione della stessa con una più grave**. Ciò significa che se dovessi violare le prescrizioni dettate dal Giudice quest'ultimo potrebbe decidere di sostituire la misura degli arresti domiciliari con quella più grave della **custodia cautelare in carcere**.

Si possono ricevere visite?

Chi si trova agli arresti domiciliari non può in genere, a meno che il Giudice disponga diversamente, comunicare con persone che si trovano fuori dalla sua abitazione. **L'unica eccezione è rappresentata dai familiari conviventi e dall'Avvocato.**

Quanto possono durare?

La durata massima della custodia cautelare viene in indicata dall'art 303 cpp.

- Sei anni se si procede per un reato che prevede la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni.
- Quattro anni se si procede per un reato che prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni.
- Due anni se si procede per un reato che prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni.

Attenzione: Il Giudice può disporre la cessazione della misura laddove ritenga che non sussistano più i gravi indizi di colpevolezza o le esigenze cautelari che ne hanno fondato la richiesta. Il Giudice può sempre autorizzare l'imputato ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per esercitare una attività lavorativa oppure espletare una serie di azioni per la regolare vita quotidiana (es, fare la spesa, visite mediche, colloqui con i professori)

Differenza: arresti domiciliari e detenzione domiciliare

La differenza fondamentale tra i due istituti è rinvenibile nel fatto che:

Gli **arresti domiciliari sono una misura cautelare** possono essere disposti dal Giudice **durante il processo**, prima dell'eventuale sentenza di condanna, quando l'imputato è da considerarsi ancora innocente.

La **detenzione domiciliare** invece interviene in un **momento successivo**, quando una sentenza di condanna è già stata pronunciata e **può essere richiesta dal condannato al fine di evitare di scontare la pena in un istituto penitenziario.**

DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA PERSONA OFFESA



Che cosa è

Il divieto di avvicinamento è una misura cautelare con la quale il Giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi familiari e di mantenerne una certa distanza.

Chi la dispone

È necessario presentare istanza al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio. La durata dell'ordine di protezione non può essere superiore a 6 mesi, a meno di gravi motivi che permettono una proroga, possibile dopo la presentazione di una nuova istanza

Termini di durata

Il divieto di avvicinamento è una misura coercitiva pertanto per la sua durata massima si rimanda alla tempistica già vista per la custodia cautelare e gli arresti domiciliari, raddoppiata in applicazione dell'art. 308 cpp.

Revoca e sostituzione

Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede

DIVIETO DI AVVICINAMENTO ALLA PERSONA OFFESA



Che cosa è

Il divieto di avvicinamento è una misura cautelare con la quale il Giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi familiari e di mantenerne una certa distanza

Chi la dispone

Il Giudice su istanza da presentare al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio della persona offesa.

La durata dell'ordine di protezione non può essere superiore a 6 mesi, a meno di gravi motivi che permettono una proroga, possibile dopo la presentazione di una nuova istanza

Termini di durata

Il divieto di avvicinamento è una misura coercitiva pertanto per la sua durata massima si rimanda alla tempistica già vista per la custodia cautelare e gli arresti domiciliari, raddoppiata in applicazione dell'art. 308 cpp.

Revoca e sostituzione

Sull'applicazione e sulla revoca delle misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede.

ALLONTANAMENTO CASA FAMILIARE

La Legge 154/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento penale la misura dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282 *bis* c.p.p.). Trattasi una misura cautelare personale e coercitiva emessa in situazioni di emergenza e di pericolo per la sicurezza di una delle parti coinvolte. Tale situazione di conflittualità deve essere talmente grave da minacciare l'incolumità della persona.

Chi può richiedere il provvedimento?

Il Pubblico Ministero può richiedere al Giudice di emanare un provvedimento di protezione e allontanamento dal domicilio familiare dell'imputato, nonché nelle ipotesi più gravi può prescrivere al soggetto di **non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa**

In cosa consiste il provvedimento di Protezione

- Impone la **cessazione della condotta lesiva**;
- **allontana** l'autore delle violenze dalla casa familiare;
- prescrive che **non si avvicini ai luoghi frequentati dal soggetto offeso**, intesi non solo come il luogo di lavoro, ma anche il domicilio dei parenti, la scuola dei figli ecc
- prevede il **pagamento di un assegno periodico** a favore dei familiari conviventi, affinché essi non subiscano il pregiudizio dell'allontanamento del familiare che provvedeva al loro sostentamento.

ALTRE MISURE COERCITIVE

Il divieto di dimora

consiste nella proibizione di dimorare in una determinata località e nella prescrizione di non accedervi, senza preventiva autorizzazione del giudice (art. 283, comma 1, c.p.p.). Al di fuori di tale ambito territoriale il soggetto gode di piena libertà di circolazione, in quanto tale misura intende solo allontanare l'interessato per evitare inquinamento delle prove o reiterazione del reato.

L'obbligo di dimora consiste

consiste nella prescrizione di non allontanarsi dal territorio di un Comune di dimora abituale o dall'ambito di una frazione dello stesso Comune (art. 283, comma 2, c.p.p.).

Entrambe le misure implicano una vigilanza dell'ufficio di polizia territorialmente competente.

Attenzione: La misura cautelare in questione, pur provocando notevole restringimento alla libertà di circolazione, che rimane territorialmente delimitata, non equivale a privazione della stessa, sicché non è computabile in detrazione della pena definitiva poi da espiare.

La competenza

a disporre l'applicazione o la revoca delle misure cautelari è attribuita al giudice che procede, il quale va identificato nel giudice davanti al quale pende il processo.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA



Con questa misura il giudice obbliga il sottoposto a presentarsi presso un determinato ufficio di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia di Stato, ecc.), nei giorni e nelle ore prestabilite, tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo in cui il soggetto abita, al fine di non interferire eccessivamente con la normale conduzione di vita dello stesso

Cosa comporta

Per l'interessato comporta una limitazione della libertà di circolazione, costringendolo a non allontanarsi, quantomeno per un consistente lasso di tempo, dalla propria dimora.

Ad esempio, il giudice può stabilire che l'indagato debba presentarsi presso la caserma dei carabinieri presente nel suo Comune di residenza almeno tre volte a settimana.

L'obbligo di presentazione alla polizia viene anche definito “**obbligo di firma**”, in quanto la registrazione del controllo avviene facendo apporre al prevenuto la propria firma su uno speciale registro.

Attenzione:

Qualora l'interessato non rispetti l'obbligo imposto dal Giudice, la conseguenza potrà essere un aggravamento della misura che potrebbe consistere o in un aumento dei giorni in cui lo stesso dovrà presentarsi presso l'Autorità competente, o con la sostituzione della misura con cui più grave, quale ad es. gli arresti domiciliari.

DIVIETO DI ESPATRIO

Trattasi di una misura coercitiva con la quale il Giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza autorizzazione.

L'eventuale autorizzazione dovrà essere rilasciata dallo stesso Giudice che procede.

ATTENZIONE:

La competenza a disporre l'applicazione o la revoca delle misure cautelari è attribuita al giudice che procede, il quale va identificato nel giudice davanti al quale pende il processo.

Misure Alternative alla Detenzione
art. 47 e ss o.p.

Cosa sono

Le misure alternative alla detenzione consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, la pena detentiva fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario

Attenzione:

Le misure alternative alla detenzione, regolate dagli artt. 47-52 della legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario, si applicano esclusivamente ai condannati in via definitiva (cioè con sentenza non più impugnabile) e sono principalmente: l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la semilibertà.

A chi va chiesta

La concessione di una misura alternativa deve essere chiesta con istanza dal detenuto al Tribunale o al Magistrato di Sorveglianza, secondo i criteri di ammissibilità propri di ciascuna misura.

Attenzione: I detenuti che hanno beneficiato di permessi premio, senza trasgredire le prescrizioni, durante la permanenza in carcere, hanno maggiore probabilità che sia loro concessa una misura alternativa.

Entro quanto il tribunale decide

L'istanza viene dunque trasmessa dal pubblico ministero al tribunale di sorveglianza che dovrà decidere entro quarantacinque giorni dal ricevimento

AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI



L'affidamento in prova ai servizi sociali è una **misura alternativa alla detenzione**, vale a dire una soluzione alternativa al regime di restrizione carceraria o domiciliare, che, in omaggio alla **funzione rieducativa della pena**, mira a favorire, attraverso una minore compressione della libertà personale, il **reinserimento sociale del condannato**. Consiste nella possibilità, a determinate condizioni, di espiare la pena definitiva che fuori dall'Istituto penitenziario, affrontando un periodo di prova il cui esito positivo estinguerà la pena e ogni effetto penale.

Su istanza dell'imputato viene concessa del magistrato di sorveglianza e la supervisione dell'Ufficio per l'esecuzione penale esterna (Uepe, un tempo chiamato Centro servizi sociali per adulti).

Chi la concede

Attenzione: Per esempio, per ottenere l'affidamento in prova ai servizi sociali è generalmente necessario avere un posto di lavoro, documentandolo con una dichiarazione del futuro datore di lavoro, e un'abitazione, documentandolo con una dichiarazione di disponibilità all'ospitalità da parte dei familiari.

DETEZIONE DOMICILIARE

Consente al condannato di scontare la pena nella propria abitazione e in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza.

Attenzione: solo in caso di: donne incinte, madri di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, case famiglia protette.

Se l'esecuzione della pena è già iniziata, la misura è concessa dal tribunale di sorveglianza competente (dal magistrato di sorveglianza provvisoriamente nel caso di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione).

Se l'esecuzione della pena non è iniziata, nei casi previsti dall'art.656 c.p.p. c.5, il pubblico ministero la sospende. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato che entro trenta giorni può presentare l'istanza di concessione della misura

Attenzione: Il detenuto domiciliare non è a carico dell'Amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica. Per la detenzione domiciliare può bastare l'abitazione.

Chi la concede

SEMILIBERTA'

La semilibertà può essere concessi se vi è un lavoro o un'altra occupazione (per esempio, la documentata frequenza di corsi di istruzione) ma non sussistono i requisiti per la concessione dell'affidamento in prova o della detenzione domiciliare. In tal caso può essere concessa anche se nell'istanza per l'ammissione alle misure alternative **non era stata esplicitamente richiesta.**

L'istanza va presentato al Magistrato di sorveglianza corredata da apposita documentazione.

Chi la concede

Attenzione: Se la misura alternativa è chiesta da persone tossicodipendenti o alcolodipendenti, è necessaria la certificazione rilasciata dai Sert delle Ulss dello stato di tossicodipendenza o alcool dipendenza (la quale deve includere anche l'indicazione delle modalità seguite per porre la diagnosi) e la presenza di un idoneo programma terapeutico, approvato dai Sert delle Ulss. Ulteriore documentazione occorrerà nel caso si intenda seguire un programma di disintossicazione residenziale, presso una comunità terapeutica.

SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO, REVOCA

La misura alternativa può essere sospesa, revocata o annullata qualora l'affidato in prova, il detenuto domiciliare o il semilibero violino le prescrizioni assegnate

Attenzione: in caso di violazione degli obblighi l'interessato dovrà scontare la pena in carcere senza poter richiedere, prima che siano trascorsi tre anni, la concessione di altre misure alternative, di permessi-premio, di attività lavorativa all'esterno dell'istituto penitenziario

Normativa di riferimento:

- artt. 47-52 e 58 legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario";
- art. 656 c.p.p.;
- art. 176 c.p. e 682 c.p.p.;

PER INFORMAZIONI:

NALC:

Nucleo Assistenza Legale Caritas

Tel. 06 88815766

Cell. 337 1479368

e-mail: nalc@caritasroma.it

PER APPROFONDIMENTI :

Manuale Operativo dei Diritti Caritas Roma - <http://www.caritasroma.it/manualediritti/>

GRAZIE PER L'ATTENZIONE